



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

ANCORA SULLA INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Risarcimenti danni e indennità risarcitorie

L'articolo 76 del D.P.R. 115/02 prevede che si debba tenere conto anche dei redditi che, per legge, sono esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Peraltro, più volte, la Suprema Corte di Cassazione (vedi fra l'altro IV Sez. Penale 27234/2020), partendo da quanto disposto dagli articoli 1 e, soprattutto, 6 del D.P.R. 912/86 (T.U. delle imposte sui redditi) ha sancito che rappresentino "redditi" e, quindi, debbano essere considerati ai fini dell'ammissione al beneficio, solo quelli elencati nel citato articolo 6 del T.U. e "i proventi percepiti in sostituzione" di tali redditi, "escluso quelli derivanti da invalidità permanente o morte", statuendo ancora "in tema di proventi da risarcimento danni" che gli stessi "sono soggetti ad imposizione solo qualora risultino destinati a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi, non costituendo invece reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui essi tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa".

Anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha ritenuto che "non si debbano tenere in conto i trattamenti indennitari percepiti da disabili in quanto si tratta di somme erogate a dare effettività al principio di uguaglianza ... al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre (di uno svantaggio) al fine di ristabilire una parità morale e competitiva" (vedi motivazione. Sub. 6 Cons. Stato Sez. IV n. 842/2015 3.12.2015 – 29.02.2016).

Alla luce della suindicata giurisprudenza, che pare equa oltre che giusta, nell'indicare il reddito ai fini del beneficio, non devono essere conteggiati:

le rendite e indennità, e gli assegni per invalidità permanente da lavoro;
le pensioni e indennità di accompagnamento ciechi civili e altre invalidità civili;
i risarcimenti danni per inabilità permanenti e per morte di congiunti.
Non devono essere conteggiati anche tutti gli altri redditi riconducibili all'osservanza dei principi sopra enunciati dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.

Gli introiti di cui sopra non dovrebbero essere indicati nella dichiarazione dei redditi.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Ove, invece, fossero stati indicati nella dichiarazione, è opportuno che vengano segnalati anche nell'istanza nelle "note aggiuntive" (a pag. 5 del modello), specificandone la natura ed esponendo che non devono considerarsi, ai fini del beneficio, perché trattasi di introiti non riconducibili a reddito.

Assegni percepiti per il mantenimento dei figli

Mentre l'assegno percepito per il proprio mantenimento è sempre stato considerato come facente parte del reddito del percipiente ai fini della concessione – o meno – del beneficio, quello per il mantenimento dei figli conviventi non è mai stato considerato come reddito, aderendo a un orientamento dell'Agenzia delle Entrate.

Tale orientamento deriva dal fatto che l'Agenzia delle Entrate "ragiona" dal punto di vista fiscale e in relazione a quanto deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi.

Infatti l'assegno percepito per il mantenimento dei figli – al contrario di quello per il mantenimento del coniuge - non è dedotto nella dichiarazione dei redditi dell'erogante e non è dichiarato dal percipiente.

Peraltro una recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II 24878/2019 del 30.09.2019) riaffermando il principio che "si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi anche se non sottoposti a tassazione" ha sancito che anche gli assegni ricevuti a titolo di contributo per il mantenimento dei figli fanno parte del reddito da considerare ai fini del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Alla luce della suindicata giurisprudenza e del principio generale in essa ribadito, nel reddito da dichiarare nell'istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato devono essere indicati:

l'assegno percepito per il proprio mantenimento;
l'assegno percepito a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Reddito di cittadinanza

Ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio va considerato anche il reddito di cittadinanza.

Poiché il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai "nuclei familiari" (vedi art. 2



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

DL 4/2019) secondo l' Agenzia delle Entrate (vedi risposta n. 31/2022) la parte del reddito di cittadinanza spettante pro capite al familiare componente del nucleo contro il quale l'istante intende procedere, non si computa nel reddito del nucleo familiare ai fini del beneficio.